

(98/C 158/35)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3062/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(2 ottobre 1997)*

Oggetto: Emissioni di composti organici

In relazione alla «Proposta di direttiva del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici dovute all'uso di solventi organici in taluni processi e impianti industriali» (COM(96)538 def. — 96/0276 SYN) ⁽¹⁾.

Si chiede alla Commissione europea di tener conto dell'impatto economico, in certi casi molto elevato, per i settori industriali, con evidente rischio di perdere competitività e di ridurre potenzialmente i posti di lavoro; e ancora, possibilmente, di indicare l'impatto che le misure previste avranno sui costi nelle diverse regioni e specificare se i criteri di armonizzazione di tali misure siano giustificati in base alla diversa situazione della qualità dell'aria nelle varie regioni della Comunità.

⁽¹⁾ GU C 99 del 26.3.1997, pag. 32.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(10 novembre 1997)*

All'atto dell'elaborazione della proposta di direttiva sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali, la Commissione ha definito con particolare attenzione i requisiti in materia di emissioni di COV per i diversi settori industriali che rientrano nel suo campo di applicazione. Diverse analisi settoriali hanno permesso di identificare il potenziale di riduzione delle emissioni di COV per ciascuno di questi settori in base alle migliori tecniche disponibili. I limiti di emissioni nonché le soglie di consumo di solventi a partire dai quali un impianto rientra nel campo di applicazione della direttiva sono stati determinati tenendo il più possibile conto di questi aspetti tecnico-economici.

La proposta comporta inoltre un certo numero di parametri di flessibilità e un calendario appropriato per favorire l'innovazione incoraggiando lo sviluppo e l'adozione, da parte dell'industria, di soluzioni alternative all'impiego di solventi organici.

Il grado di armonizzazione deciso dalla Commissione è giustificato dal carattere transfrontaliero dell'inquinamento dovuto all'ozono. La base giuridica della proposta (articolo 130 S del trattato CE) permette d'altronde agli Stati membri che lo desiderano di prendere provvedimenti più severi rispetto a quelli previsti nella direttiva, per una protezione ancora maggiore.

L'impatto regionale dei costi delle misure proposte dipende dalla struttura industriale di ogni singola regione. La possibilità per uno Stato membro di attuare la direttiva mediante un piano nazionale permette di tenere conto di eventuali disparità regionali.

(98/C 158/36)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3074/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(2 ottobre 1997)*

Oggetto: Accesso alla professione di trasportatore

In merito alla «proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» (COM(97)25 def. — 97/0029 SYN) ⁽¹⁾. Con le direttive 74/561/CEE ⁽²⁾, 74/562/CEE ⁽³⁾ e 77/796/CEE ⁽⁴⁾ Il Consiglio ha adottato misure atte ad armonizzare i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada e a favorire la libertà di stabilimento degli operatori del settore.

Nonostante i requisiti previsti da tali direttive, negli Stati membri esistono discrepanze tali da produrre squilibri e potenziali distorsioni della concorrenza; inoltre le qualifiche professionali hanno raggiunto finora livelli non adeguati al ruolo cui sono destinate.